



CITTA' DI FERMO

VERBALE DEL 28/07/2025

Nell'anno duemilaventicinque (2025), addì ventotto (28) del mese di luglio (07), presso la sede comunale, in via Mazzini n.4, si è tenuto l'incontro tra la delegazione di parte sindacale e la delegazione di parte pubblica per trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. *Prosecuzione delle trattative per l'accordo utilizzo bodycam agenti di Polizia locale*
2. *Varie ed eventuali.*

La delegazione trattante di parte pubblica (nominata con deliberazione di G.C. n. 422/2022) risulta così composta:

1. Dott. Dino Vesprini - Segretario Generale - Presidente;
2. Dott.ssa Federica Paoloni - componente;

La delegazione trattante di parte sindacale risulta così composta:

- come componenti della rappresentanza sindacale unitaria aziendale (R.S.U.), i Signori:

FP C.G.I.L. 1) Angelo Accolla 2) Marco Iuvalè 3) Alessandra Ramini	U.I.L. – F.P.L. 11) Stanghetta Fabrizio
C.I.S.L. FP 4) Bianca Maria Borsoni Ciccolungo 5) Anna Moffa 6) Mirco Pistonesi 7) Fabio Vecchiola 8) Simone Marinangeli 9) Silvia Crosta 10) Riccardo Renzi	C.S.A. 12) Viozzi Romeo

- come rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L., i Signori:

- 1) Michael Egidi FP C.G.I.L. Fermo
- 2) Persichini Pierluigi (C.I.S.L. FP)
- 3) Ciccalè Enzo (C.S.A.)
- 4) Svampa Monica (U.I.L. FPL)

Sono presenti alla seduta:

- per la delegazione di parte pubblica:
il Dott. Dino Vesprini;

- per la delegazione di parte sindacale:
i componenti della rappresentanza sindacale unitaria aziendale (R.S.U.):
- Accolla Angelo;
- Pistonesi Mirco;

- Marinangeli Simone;
- Stanghetta Fabrizio;
- Moffa Anna;
- Borsoni Ciccolungo Bianca Maria

i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L. :

- Egidì Michael;
- Persichini Pierluigi;
- Monica Svampa.

Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Francesca Brugnoli dell'Ufficio Risorse Umane.

La riunione si apre alle ore 9:05

Il tavolo sottoscrive l'allegato accordo sull'utilizzo delle bodycam.

La riunione termina alle ore 9:30.



CITTA' DI FERMO

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.zza Dante Alighieri, 22 – 63900 Fermo – Tel. 0734.229210

PEC: protocollo@pec.comune.fermo.it - Sito web: www.comune.fermo.it

ACCORDO QUADRO SULL'UTILIZZO DI TELECAMERE INDOSSABILI (BODYCAM) A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI FERMO *ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)*

In data 28/07/2025 presso la sede del Comune di Fermo

Tra

Il Comune di FERMO con sede legale in Fermo alla Via Mazzini n. 4, rappresentata dalla Delegazione trattante di parte pubblica nominata con DGC n. 422/2022 nelle persone:

1. Dott. Dino Vesprini - Segretario Generale - Presidente;
2. Dott.ssa Federica Paoloni - componente;

e

Le Rappresentanze Sindacali nelle persone di:

RSU

FP C.G.I.L. 1) Angelo Accolla 2) Marco Iuvalè 3) Alessandra Ramini	U.I.L. – F.P.L. 11) Stanghetta Fabrizio
C.I.S.L. FP 4) Bianca Maria Borsoni Ciccolungo 5) Anna Moffa 6) Mirco Pistonesi 7) Fabio Vecchiola 8) Simone Marinangeli 9) Silvia Crosta 10) Riccardo Renzi	C.S.A. 12) Viozzi Romeo

Rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.:

- 1) Cecoro Michele (FP C.G.I.L.) - Michael Egidi Segretario Generale FP C.G.I.L. Fermo
- 2) Persichini Pierluigi (C.I.S.L. FP)
- 3) Ciccalè Enzo (C.S.A.)
- 4) Svampa Monica (U.I.L. FPL)

PREMESSO CHE

- l'art. 4 della Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce le modalità per l'installazione delle apparecchiature in ordine alla videosorveglianza nei luoghi di lavoro, prevedendo che " *Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi*

anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa; nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

- il D.lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) così come riformato dal D.lgs. n. 101/2018 attuativo del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, recepisce quanto disposto dall'art.4 della legge 20 maggio 1970 n.300;
- si è reso necessario l'uso di telecamere portatili denominate *BodyCam* da applicare sulle divise degli agenti di polizia locale, al solo fine di sicurezza e per salvaguardare l'incolumità del personale durante il servizio di polizia svolto nel territorio del Comune di Fermo;
- l'impianto prevede:
 - n° 4 *BodyCam* tipo "Hikvision, modello DS-MCW407/32G/GLE (D)(O-STD) Body Worm camera Professional 32 GB, 4G LTE, WIFI, GPS" da applicare sulle divise degli appartenenti della polizia locale;
- tutte le telecamere portatili sono dotate di impianto di videoregistrazione interno, con registrazione in memoria per 24 ore; la registrazione avviene solo se l'operatore ritiene necessario attivarla.
- le apparecchiature sono orientate in modo da escludere controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti;
- le registrazioni possono essere custodite in contenitori/dispositivi accessibili solo al personale nominato con atto/provvedimento del Comandante ed esclusivamente per finalità inerenti alla sicurezza e alla tutela della persona, la tutela del patrimonio dell'amministrazione, la necessità di documentazione nel corso di attività di accertamento di illeciti amministrativi e in esecuzione di rilievi video fotografici, nel corso di attività istituzionali, quando espressamente previsto dalla normativa vigente. Non possono essere in nessun modo utilizzate a fini disciplinari o di valutazione dell'attività lavorativa dei dipendenti;
- le immagini non saranno in alcun modo diffuse o trasferite a terzi se non su richiesta delle pubbliche autorità per motivi legati al verificarsi di fatti illeciti.

Tutto ciò premesso

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. L'uso delle apparecchiature in questione si giustifica unicamente per finalità inerenti alla sicurezza e tutela dell'incolumità personale degli agenti, nel rispetto dei limiti posti dall'art.4 della legge 20 maggio 1970, n.300.
2. L'assegnazione delle *bodycam* avviene con ordine di servizio giornaliero o atto assimilabile del Comandante ed è effettuata per finalità di sicurezza prevenzione e repressione di pericoli concreti e proporzionata a tali scopi, considerato che altre misure di sicurezza sono insufficienti o inattuabili.
3. L'attivazione di videosorveglianza tipo *bodycam* avviene solo se l'operatore ritiene necessario attivarla. Nei casi di particolare necessità e urgenza, l'operatore assegnatario potrà attivarla, qualora in situazioni direttamente connesse all'attività istituzionale, si verifichi una delle seguenti situazioni: -tutela dell'incolumità dell'operatore, in presenza di concreto pericolo conseguente ad aggressioni o altre situazioni di conflitto; tutela del patrimonio dell'Amministrazione, in presenza di

condotte o altri fatti che possano causare danno alle cose; necessità di documentazione nel corso di attività di accertamento di illeciti amministrativi; esecuzione di rilievi video e fotografici, nel corso di attività istituzionale, quando espressamente previsto dalla normativa vigente

4. Il presente documento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione delle bodycam si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei lavoratori coinvolti, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
5. Le immagini e i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente documento e nei registri delle attività di trattamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quanto di seguito disposto.
6. Le bodycam non saranno utilizzate in modo che possano riprendere e registrare immagini dei lavoratori nel momento in cui si trovano nelle rispettive posizioni di lavoro, intenti a svolgere le proprie mansioni.
7. I programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati acquisiti tramite bodycam sono configurati riducendo al minimo indispensabile e solo in caso di necessità l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi. Ogni operazione di accesso, consegna o estrazione dei dati da parte di soggetti autorizzati, dovrà essere opportunamente tracciata e documentata. In nessun caso possono essere eseguite copie dei filmati, se non richieste dall'Autorità competente.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. I dati personali acquisiti tramite bodycam sono acquisiti e trattati secondo i seguenti principi:
 - a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»). Il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività istituzionali ed all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Ente è investito. In particolare, fermo restando quanto previsto all'art. 1 comma 3 del presente accordo in ordine all'esclusiva valutazione dell'operatore circa la necessità di attivare le bodycam, possono essere attivati ed implementati apparecchi e sistemi di bodycam solo in quanto siano strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali e/o di pubblica sicurezza ed il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
 - b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»). L'installazione di bodycam è fondata su una ponderata valutazione circa l'insufficienza e l'inattuabilità di altre misure utili agli scopi connessi all'esercizio delle funzioni proprie della Polizia Locale nonché su una volontà di implementare e migliorare le stesse.
 - c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
 - e. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

ART. 3 - CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

1. Le immagini contenute nella bodycam sono conservate, ordinariamente, per un massimo di 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
2. In caso di cessazione di un trattamento per qualsiasi causa, i dati personali sono comunque distrutti.

ART. 4 - ACCORDO SULL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA

Le parti, preso atto dei contenuti del presente documento, concordano, ai sensi dell'art.4 della legge n.300 del 1970, che nulla osta all'installazione ed all'utilizzo delle telecamere portatili di videosorveglianza in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori.

ART. 5 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.
2. Eventuali nuove installazioni di telecamere mobili non comporteranno la modifica del presente accordo.

ART. 6 – ULTERIORI SPECIFICHE

Le parti specificano, inoltre, quanto segue:

- a. Il personale coinvolto è incaricato al trattamento dei dati personali oggetto di trattamento e come tale deve osservare la massima riservatezza sulle immagini visualizzate;
- b. L'Ente garantisce al lavoratore la piena disponibilità ad ogni momento di confronto utile per approfondire le problematiche che dovessero insorgere;
- c. L'utilizzo delle bodycam è possibile per tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale sia a tempo indeterminato che determinato.
- d. Il Comandante predisporrà un disciplinare operativo di istruzione per l'impiego di sistemi di videosorveglianza indossabile tipo bodycam.
- e. Entro 12 mesi le parti valuteranno se integrare il sistema Bodycam con la visualizzazione da remoto delle immagini.
- f. L'Ente garantisce la trasmissione di copia dell'accordo a tutto il personale coinvolto.

Letto, confermato e sottoscritto

Cognome e Nome	Firma
Dott. Dino Vesprini	<i>firmato</i>
Dott.ssa Federica Paoloni	
Egidi Michael (F.P. – C.G.I.L.)	<i>firmato</i>
Persichini Luigi (C.I.S.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Svampa Monica (U.I.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Ciccalè Enzo (C.S.A.)	
Accolla Angelo (F.P. – C.G.I.L.)	<i>firmato</i>
Iuvalè Marco (F.P. – C.G.I.L.)	
Ramini Alessandra (F.P. – C.G.I.L.)	
Borsoni Bianca Maria (C.I.S.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Moffa Anna (C.I.S.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Pistonesi Mirco (C.I.S.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Vecchiola Fabio (C.I.S.L. - F.P.)	
Marinangeli Simone (C.I.S.L. - F.P.)	<i>firmato</i>
Crosta Silvia (C.I.S.L. - F.P.)	
Renzi Riccardo (C.I.S.L. - F.P.)	
Stanghetta Fabrizio (U.I.L. – F.P.L.)	<i>firmato</i>
Viozzi Romeo (C.S.A.)	